

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Affari Generali, Reparti ed Unità Speciali

“Ufficio Coordinamento delle attività dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro

N.559/A-9825-M-19/1827/49

Roma, 9 luglio 1998

OGGETTO: Statuto e Regolamento dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato –
Fiamme Oro.-

Ai Sigg. VICE CAPI DELLA POLIZIA S E D E
____Alla SEGRETERIA DEL Sig. CAPO DELLA POLIZIA
UFFICIO 1° - AA.GG. e Coordinamento
UFFICIO 2° - Personale e documentazione
UFFICIO 3° - Relazioni Esterne S E D E
All' UFFICIO COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE
FORZE DI POLIZIA S E D E
____All' UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO S E D E
____Alla DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE
R O M A – E U R
____Alla DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA DI
PREVENZIONE S E D E
____Alla DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE S E D E
____Alla DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE S E D E
____Alla DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE R O M A
____Alla DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
E DELLA GESTIONE PARTIMONIALE R O M A
____All' UFFICIO PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA DEGLI UFFICI
CENTRALE E PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO S E D E
____Alla DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI
RAGIONERIA S E D E
____Alla DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' S E D E
____Alla DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA
Via Camera n. 1 R O M A
____All' ISTITUTO SUPERIORE DI POLIZIA R O M A
____Alla DIA – DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA R O M A
____Alla SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI
POLIZIA – Via Priscilla n. 6 R O M A

____All' UFFICIO PER LA RIFORMA E LE RELAZIONI CON LE

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO

S E D E

___All' UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE S E D E

___A1 SERVIZIO ORDINE PUBBLICO S E D E

___A1 SERVIZIO IMMIGRAZIONE E POLIZIA DI FRONTIERA S E D E

___A1 SERVIZIO ASSISTENZA E ATTIVITA' SOCIALI S E D E

___A1 CIRCOLO FUNZIONARI E UFFICIALI DELLA
POLIZIA DI STATO

Lungotevere Flaminio 79-81

R O M A

___A1 CENTRO SPORTIVO DELLA POLIZIA DI STATO
"TOR DI QUINTO" – Viale Tor di Quinto 64 R O M A

___All' ISPETTORATO GENERALE DI P.S. PRESSO LA
CAMERA DEI DEPUTATI R O M A

___All' ISPETTORATO GENERALE DI P.S. PRESSO IL
SENATO DELLA REPUBBLICA R O M A

___All' ISPETTORATO GENERALE DI P.S. PRESSO IL
VIMINALE S E D E

___All' ISPETTORATO GENERALE DI P.S. PRESSO IL
VATICANO R O M A

___All' ISPETTORATO GENERALE DI P.S. PRESSO LA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Palazzo Chigi R O M A

___All' ISPETTORATO GENERALE DI P.S. PRESSO IL
MINISTERO PP.TT. R O M A

___All' ISPETTORATO GENERALE DI P.S. PRESSO IL
MINISTERO DEI TRASPORTI R O M A

___All' ISPETTORATO GENERALE DI P.S. PRESSO IL
MINISTERO DEL LAVORO R O M A

___All' UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO
LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA
PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA R O M A

___A1 DIRETTORE DELLA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI
SERVIZI DI SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA
DELLA REPUBBLICA R O M A

___All' UNITA' AUTORIZZAZIONI PER I MATERIALI DI ARMAMENTO
DIVISIONE IMPORTAZIONI E CONTROLLO
c/o MINISTERO AFFARI ESTERI

P.le della Farnesina

R O M A

~~~~~

Ai sensi delle vigenti disposizioni, si trasmette copia dello Statuto e Regolamento di cui all'oggetto, approvato con Decreto n° 559/A-9825-M-19/85.1 del 30 giugno 1998.

**p. IL DIRETTORE CENTRALE  
(CESARI)**

**Ff**

N.559/A-9825-M-19/85.1/Statuto

**IL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**VISTO** l'art.77 del Regolamento di Servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, recante l'Ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ed in particolare l'art.62, concernente le spese per l'attività sportiva;

**VISTO** l'art.8 del decreto del Ministro dell'Interno adottato di concerto con il Ministro del Tesoro in data 16 ottobre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'articolazione dei servizi, delle divisioni e degli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

**RITENUTO** che l'attività sportiva è parte integrante dell'addestramento del personale, sia come elemento di formazione professionale e morale, che come sviluppo dell'impegno sociale, nonché elemento particolarmente significativo per l'accrescimento del prestigio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e per la conservazione del patrimonio sportivo nazionale;

**CONSIDERATO** che il mantenimento e la promozione dell'attività sportiva a livello agonistico nell'ambito della Polizia di Stato avviene attraverso i Gruppi Sportivi "Polizia di Stato – Fiamme Oro" e che occorre dotare i predetti Gruppi Sportivi di uno Statuto sportivo;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno 6 marzo 1997 recante il Regolamento per la gestione delle attività dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro – norme amministrativo – contabili;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno 1° ottobre 1997 recante il distintivo per il personale in forza ai Gruppi Sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro.

## **D E C R E T A**

E' approvato l'unito Statuto dei Gruppi Sportivi Polizia di Stato – Fiamme Oro, che forma parte integrante del presente decreto.

Roma, 30/6/1998

# **S T A T U T O**

## **dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato – FIAMME ORO**

### **Art. 1**

L'attività sportiva è parte integrante dell'addestramento, a tal fine la Polizia di Stato ne agevola la pratica sia come elemento di formazione professionale sia come impegno sociale.

Il mantenimento e la promozione dell'attività sportiva a livello agonistico nell'ambito della Polizia di Stato avviene attraverso i Gruppi Sportivi "Polizia di Stato – Fiamme Oro", per l'accrescimento del prestigio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e per la conservazione del patrimonio sportivo nazionale.

I Gruppi Sportivi “Polizia di Stato – Fiamme Oro”, di seguito denominati “Gruppi Sportivi”, non perseguono finalità di lucro.

## **Art. 2**

I Gruppi Sportivi hanno per scopo istituzionale l’educazione, la formazione e l’addestramento, finalizzati all’avviamento allo sport dilettantistico del Personale della Polizia di Stato, che dimostri particolari attitudini agonistiche, dei loro figli e simpatizzanti.

In particolar modo si prefiggono:

l’esercizio la diffusione e la propaganda delle discipline olimpiche ovvero degli sport che abbiano attinenza con il servizio d’istituto;

la formazione ed il perfezionamento degli atleti e dei tecnici nelle varie specialità;

l’organizzazione e la partecipazione alle gare;

la promozione di iniziative culturali connesse allo sport, soprattutto nelle zone che richiedono un recupero sociale.

Il contegno e la disciplina dei tesserati devono conformarsi ai doveri morali e al decoro propri dell’appartenente alla Polizia di Stato.

## **Art. 3**

I Gruppi Sportivi di cui all’articolo 1, costituiti ai sensi ed in esecuzione di quanto disposto dall’art. 77 del Regolamento di servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, nonché di quanto convenuto con la Convenzione tra il Ministero dell’Interno ed il C.O.N.I. del 12 agosto 1954 e successive modificazioni, fanno capo all’Ufficio Coordinamento delle Attività dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, di seguito denominato U.C.A.G.S., presso cui hanno la sede centrale.

Il colore sociale è l’amaranto.

Il vessillo dei Gruppi Sportivi è costituito da un guidoncino riproducente il fregio contenuto nel distintivo stabilito dal Ministro dell'Interno con decreto ministeriale del 1° ottobre 1997.

#### **Art. 4**

I Gruppi Sportivi sono affiliati alle Federazioni Nazionali del C.O.N.I, al C.I.S.M. ed alle Organizzazioni sportive riconosciute dal C.I.O., per gli sport che vengono praticati, impegnandosi a rispettarne lo statuto, i regolamenti e le disposizioni.

Sono articolati in Settori sportivi, formati da personale dei ruoli della Polizia di Stato, ed in Sezioni giovanili, formate dai figli di dipendenti e da simpatizzanti, che dipendono dai rispettivi Settori.

L'istituzione, il trasferimento di sede e la soppressione dei Settori e delle Sezioni giovanili sono disposte con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

#### **Art. 5**

Sono organi dei Gruppi Sportivi il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente dei Gruppi Sportivi è il Direttore dell'U.C.A.G.S., il quale assume altresì la carica di Presidente di ogni Settore ovvero di ogni disciplina.

La Vice presidenza del Settore o disciplina è assunta dal Dirigente dell'Ufficio o Reparto in cui gli stessi sono incardinati, o suo delegato.

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente dei Gruppi Sportivi, dai Vice presidenti dei Settori o discipline, dai Direttori delle Sezioni dell'U.C.A.G.S., e dai Coordinatori di Settore.

Il Presidente può emanare, anche in via permanente, delega esecutiva a ciascun Vice Presidente di settore o disciplina.

#### **Art. 6**

I Gruppi Sportivi operano con l'osservanza del Regolamento di Servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, delle procedure amministrativo – contabili previste dall'apposito Regolamento approvato con Decreto del Ministro dell'Interno del 6 marzo 1997 e delle altre disposizioni adottate per l'esercizio delle attività sportive e di promozione di cui al presente Statuto.

#### **Art. 7**

I Settori dei Gruppi Sportivi e le relative sezioni giovanili, hanno sede presso gli Uffici o Reparti della Polizia di Stato, di cui all'unita tabella.

GRUPPI SPORTIVI “POLIZIA DI STATO – FIAMME ORO”.

#### **SEDE CENTRALE E SEDI DEI SETTORI**

##### Sede centrale:

##### **Presidenza**

Ufficio Coordinamento delle Attività dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro  
(U.C.A.G.S.)

Ministero dell'Interno

ROMA

Tel. 06/46547921

Fax. 06/46549541

Sede dei: **Settore sport acquatici** - Nuoto, Tuffi, Pallanuoto, Nuoto per Salvamento (F.I.N.), Nuoto pinnato (F.I.P.S.); **Settore sport d'armi** - Pentathlon Moderno (F.I.P.M.), Scherma (F.I.S.), Tiro a segno (U.I.T.S.), Tiro a volo (F.I.T.A.V.); **Settore sport di combattimento e pesi** - Pugilato (F.P.I.), Lotta, Pesistica, Judo, Karate (F.I.L.P.J.K.).

Scuola Tecnica di Polizia  
Fiamme Oro – Roma

V.le Vaticano, 99 - R O M A  
Tel.: 06/39723853 Fax.: 06/39723838

Sede del: Settore Sport Rugby (F.I.R.).

1° Reparto Mobile  
Fiamme Oro - Roma  
Via del Castro Pretorio, 5 - R O M A  
Tel.: 06/44371 Fax.: 06/46862996

Sede del: Settore Sport Equitazione (F.I.S.E.).

Reparto a cavallo  
Fiamme Oro - Roma  
Via Anicia, 23 - R O M A  
Tel.: 06/5809706 Fax.: 06/46862389

Sede del: Settore Sport Atletica Leggera (F.I.D.A.L.).

2° Reparto Mobile  
Fiamme Oro - Padova  
Via F. d'Acquapendente, 33 - P A D O V A  
Tel. e Fax.: 049/8805333

Sede del: Settore Sport Motociclismo - Velocità, Cross, Trial, Enduro (F.I.M.).

Compartimento Lombardia  
Fiamme Oro - Milano  
Via J. da Tradate, 1 - M I L A N O  
Tel.: 02/326781 Fax.: 02/32678441

Sede del: Settore Sport Nuoto gran fondo (F.I.N.).

Questura di Napoli  
Fiamme Oro - Napoli  
Via Miano, 2 - N A P O L I  
Tel.: 081/7413606 Fax.: 081/7941111

Sede del: Settore Sport Alpini - Sci alpino, Sci di fondo, Free- style, Bob, Biathlon (F.I.S.I.),  
Pattinaggio (F.I.S.G.), Orientamento sportivo (F.I.S.O.), Arrampicata sportiva (F.A.S.I.).

Centro Addestramento Alpino  
Fiamme Oro - Moena  
Via Ischia, 4 - M O E N A (TN)  
Tel. e Fax.: 0462/573113

Sede del: Settore Sport Remieri - Canoa, Kayak (F.I.C.K.), Canottaggio (F.I.C.):

Questura di Latina  
Fiamme Oro – Sabaudia (LT)  
Via Principe di Piemonte, 70 - S A B A U D I A (LT)  
Tel. e Fax.: 0773/515331

Sede del: Settore Sport Taekwondo (F.I.T.A.):

I.S.P.I.  
Fiamme Oro - Nettuno  
Via di Santa Barbara, 94 - N E T T U N O (RM)  
Tel.: 06/9805343 Fax.: 06/9882294

N.559/A-9825-M-19/85.1/Regolamento

**IL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**VISTO** l'art.77 del Regolamento di Servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, recante l'Ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ed in particolare l'art.62, concernente le spese per l'attività sportiva;

**VISTO** l'art.8 del decreto del Ministro dell'Interno adottato di concerto con il Ministro del Tesoro in data 16 ottobre 1984 e successive modificazioni ed

integrazioni, recante l'articolazione dei servizi, delle divisioni e degli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

**RITENUTO** che l'attività sportiva è parte integrante dell'addestramento del personale, sia come elemento di formazione professionale e morale, che come sviluppo dell'impegno sociale, nonché elemento particolarmente significativo per l'accrescimento del prestigio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e per la conservazione del patrimonio sportivo nazionale;

**CONSIDERATO** che il mantenimento e la promozione dell'attività sportiva a livello agonistico nell'ambito della Polizia di Stato avviene attraverso i Gruppi Sportivi "Polizia di Stato – Fiamme Oro" e che occorre dotare i predetti Gruppi Sportivi di uno Statuto sportivo;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno 6 marzo 1997 recante il Regolamento per la gestione delle attività dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro – norme amministrativo – contabili;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno 1° ottobre 1997 recante il distintivo per il personale in forza ai Gruppi Sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro.

## **D E C R E T A**

E' approvato l'unito Regolamento sportivo esecutivo dello Statuto dei Gruppi Sportivi Polizia di Stato – Fiamme Oro, che forma parte integrante del presente decreto.

Roma, 30/6/1998

## **REGOLAMENTO**

## **Gruppi Sportivi della Polizia di Stato – FIAMME ORO**

### **ART. 1**

#### **Gruppi Sportivi della “Polizia di Stato – Fiamme Oro”**

Il presente Regolamento integra quanto disciplinato nello Statuto dei Gruppi Sportivi della “Polizia di Stato – Fiamme Oro”, di seguito denominati Gruppi Sportivi.

### **ART. 2**

#### **Organo Centrale**

L’organizzazione generale e la direzione a livello nazionale delle attività dei Gruppi Sportivi sono curate dall’Ufficio Coordinamento Attività dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, di seguito denominato U.C.A.G.S., ufficio istituito nell’ambito del Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale AA.GG. ai sensi dell’art.77 del D.P.R. 782/1982.

L’U.C.A.G.S. tiene i necessari collegamenti con il C.O.N.I., il C.I.S.M., le Federazioni Sportive Nazionali e gli altri organismi sportivi nazionali ed internazionali, per quanto attiene le materie di competenza, delineate nell’art.8 del Decreto Interministeriale Interno – Tesoro in data 16 ottobre 1984.

I Gruppi Sportivi sono articolati in settori e relative sezioni giovanili sedenti presso Centri Nazionali.

### **ART. 3**

#### **Centri Nazionali**

Gli uffici dei Centri Nazionali sono organizzati nell’ambito di Questure, Reparti e/o Uffici indicati ai numeri 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) del primo comma dell’art.31 della legge 1° aprile 1981 n.121, da cui dipendono con riferimento alle seguenti ripartizioni di attività:

affari generali; organizzazione dei servizi interni; rapporti sindacali; affari del personale; disciplina; assistenza ed attività sociali; sanità, amministrazione e contabilità; servizi tecnico - logistici; archivio; raccolta dati e statistiche.

Ai settori ed alle relative sezioni giovanili dei Gruppi Sportivi è assegnato personale dei Gruppi Sportivi.

All'espletamento delle attività di cui al primo comma provvede, quale unità organica di supporto, personale in forza alle Questure, Reparto e/o Uffici ove sono incardinati detti Centri Nazionali.

#### **ART. 4 Presidente**

Il Presidente dei Gruppi Sportivi è il Direttore dell'U.C.A.G.S.: ha la rappresentanza legale e processuale dei Gruppi Sportivi; cura i rapporti con il C.O.N.I., le Federazioni e gli organismi nazionali ed internazionali, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, provvede all'espletamento degli incarichi stabiliti dall'apposito Regolamento approvato con Decreto del Ministro dell'Interno del 6 marzo 1997, nomina i coordinatori di settore ed il personale tecnico dei Gruppi Sportivi, su indicazione dei relativi Funzionari preposti agli uffici sportivi di ciascun reparto.

Il Presidente può delegare per ogni attività ciascun Vice presidente vicario.

#### **ART. 5 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce nella sede dell'U.C.A.G.S. semestralmente, fornisce al Presidente ogni informazione per la programmazione dell'attività, del funzionamento, dell'amministrazione, del conferimento di incarichi e consulenze, utile ai Gruppi Sportivi; le funzioni di segretario sono assolte da uno dei due Direttori di Sezione dell'U.C.A.G.S..

Per effettuare le affiliazioni alle Federazioni Sportive Nazionali dei settori ovvero delle singole discipline saranno utilizzate le seguenti cariche sociali: - Presidente - il Direttore dell'U.C.A.G.S.; - Vice Presidente vicario - il Dirigente dell'Ufficio o Reparto cui il settore ovvero la disciplina sono in forza o suo delegato; - Consiglieri - i Direttori di Sezione dell'U.C.A.G.S. e laddove consentito dalle normative federali il coordinatore di settore, il direttore tecnico, personale della

Polizia di Stato indicato dal Consiglio Direttivo sulla scorta di riconosciute esperienze e conoscenze specialistiche nella disciplina interessata.

## **ART. 6**

### **Settori**

I settori dei Gruppi Sportivi, di seguito denominati settori, sono articolati nelle discipline sportive secondo la tabella dello Statuto e sono formati da personale dei ruoli della Polizia di Stato così composto:

un coordinatore di settore;

un direttore tecnico per ciascuna disciplina sportiva;

atleti che evidenzino le qualità o le potenzialità per essere dichiarati di interesse nazionale od olimpico;

personale tecnico in numero strettamente necessario alle esigenze di ciascuno di essi e delle relative sezioni giovanili.

I settori e le relative sezioni giovanili - articolazioni prive di autonomia - per l'esercizio della propria attività devono prioritariamente fruire di strutture dell'Amministrazione o di strutture messe a disposizione dal C.O.N.I. - a titolo gratuito - in base ad apposite convenzioni.

In caso di scioglimento il personale in forza ai settori viene restituito al servizio ordinario.

## **ART. 7**

### **Organico**

L'organico atletico e tecnico di ciascun settore dei Gruppi Sportivi viene annualmente aggiornato dall'U.C.A.G.S. sulla base dei risultati conseguiti nel corso delle ultime due stagioni agonistiche.

Al termine dei corsi di formazione per agenti ausiliari, agenti ausiliari trattenuti ed allievi agenti, gli atleti che hanno le potenzialità per essere dichiarati di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive Federazioni o dal C.O.N.I. e provvisti del nulla - osta per il tesseramento definitivo rilasciato dalle Società Sportive di provenienza, sono assegnati ai Gruppi Sportivi.

L'assegnazione è disposta dalla Direzione Centrale del Personale su proposta dell'U.C.A.G.S. sulla base delle indicazioni prospettate dai Dirigenti dei Centri Nazionali.

L'assegnazione di nuovi atleti che hanno le potenzialità per essere dichiarati di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni Nazionali o dal C.O.N.I. può essere preceduta da periodi di aggregazione.

#### **ART. 8**

##### **Attività agonistica**

L'espletamento delle attività sportive da parte del personale inquadrato nei Gruppi Sportivi è considerato per ogni effetto servizio svolto per conto e nell'interesse dell'Amministrazione.

Gli atleti ed i tecnici assegnati o aggregati ai settori dei Gruppi Sportivi possono essere esonerati dalle attività di servizio e da quelle previste dai corsi di formazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art.24 dei D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395.

#### **ART. 9**

##### **Autorizzazioni**

La partecipazione degli atleti a qualsiasi manifestazione sportiva, così come agli allenamenti individuali o collegiali ed a competizioni individuali o di squadra, a carattere nazionale od internazionale, richiesta dagli Enti sportivi (Federazioni, C.O.N.I., C.I.S.M. ecc..) con oneri non a carico dell'Amministrazione della P.S. , è autorizzata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La partecipazione del personale dei Gruppi Sportivi alle manifestazioni non comprese nel comma precedente è autorizzata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - previa programmazione del coordinatore di settore, vistata dal relativo Dirigente ed approvata dall'U.C.A.G.S.- sulla base delle disponibilità finanziarie.

#### **ART. 10**

##### **Sede di allenamento**

Gli atleti effettuano la necessaria preparazione nella sede del settore di appartenenza, sotto la guida dei propri tecnici ovvero in allenamenti individuali o collegiali programmati dagli Enti sportivi di cui all'art.9.

Gli atleti autorizzati per allenamenti in sede diversa da quella di appartenenza del settore sono muniti della documentazione di viaggio a cura del Reparto di appartenenza; la loro presenza nella sede di allenamento è notificata dal Dipartimento al Questore competente.

In caso di interruzione degli allenamenti collegiali - per esigenze connesse all'attività dei Gruppi Sportivi ovvero per altre esigenze di servizio - la documentazione di viaggio è vidimata dall'Ufficio locale di Pubblica Sicurezza.

I tesserati dei Gruppi Sportivi usufruiscono di beni, mezzi e strutture dell'Amministrazione della P.S. per l'espletamento dell'attività agonistica.

## **ART.11**

### **Coordinatore di settore**

Il coordinatore di settore - designato dall'U.C.A.G.S. su indicazione del Funzionario preposto all'ufficio sportivo del reparto ove è in forza - fermo restando quanto disposto dal D.P.R. 24 aprile 1982, n.335 e dal D.P.R. 28 ottobre 1985, n.782, ha i seguenti compiti:

mantiene tutti gli opportuni contatti con gli altri coordinatori di settore, i direttori tecnici, gli atleti e tecnici, Società sportive e pubblico in generale, organi e rappresentanti federali, giudici e arbitri sportivi, improntando i propri comportamenti alla massima correttezza;

è responsabile dell'andamento generale di tutti i tesserati del proprio settore;  
coordina le programmazioni delle attività agonistiche predisposte dai rispettivi direttori tecnici, sulla base dei calendari federali ed internazionali, tenendo conto delle risorse finanziarie a disposizione: l'elaborato, vistato dal Funzionario preposto all'ufficio sportivo del proprio Reparto, deve giungere all'U.C.A.G.S. per l'approvazione entro i termini prescritti; deve far pervenire all'U.C.A.G.S. la richiesta delle relative autorizzazioni, vistata dal Funzionario preposto all'ufficio sportivo del proprio Reparto, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alle gare;

deve comunicare settimanalmente le sedi, gli orari di allenamento e gli eventuali cambiamenti degli stessi al Funzionario preposto all'ufficio sportivo del proprio Reparto per il successivo inoltrare all'U.C.A.G.S.;

collabora con il Funzionario preposto all'ufficio sportivo del proprio Reparto nell'applicare le direttive dell'U.C.A.G.S., soprattutto in riferimento ai rapporti con i Comitati Regionali, le Società Sportive e con i genitori dei giovani tesserati con le "Fiamme Oro";

deve presentare trimestralmente la relazione sull'andamento del Settore al Funzionario preposto all'ufficio sportivo del proprio Reparto, per il successivo inoltrare all'U.C.A.G.S.;

nella cura delle parti amministrative del Settore deve uniformarsi alle direttive dell'U.C.A.G.S., al quale deve trasmettere gerarchicamente e con congruo anticipo la relativa richiesta per l'approvazione preventiva di ogni spesa;

partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di fornire ogni informazione utile sul settore di competenza.

## ART. 12

### **Direttore tecnico**

Il direttore tecnico - designato dall'U.C.A.G.S. su indicazione del Funzionario preposto all'ufficio sportivo del reparto ove è in forza, sulle scorte di specifici titoli sportivi e professionali conseguiti e delle pregresse attività nell'ambito delle Fiamme Oro - svolge compiti che richiedono un'adeguata preparazione professionale e conoscenze specialistiche nella disciplina sportiva di cui è responsabile.

Il direttore tecnico - fermo restando quanto disposto dal D.P.R. 24 aprile 1982, n.335 e dal D.P.R. 28 ottobre 1985, n.782 - ha i seguenti compiti:

mantiene tutti gli opportuni contatti con i coordinatori di settore, gli altri direttori tecnici, gli atleti e tecnici, Società sportive e pubblico in generale, organi e rappresentanti federali, giudici e arbitri sportivi, improntando i propri comportamenti alla massima correttezza; predispone la programmazione delle attività agonistiche - sulla base dei calendari federali ed internazionali e tenendo conto delle risorse finanziarie a disposizione - consegnandola nelle scadenze previste al coordinatore di settore;

sovrintende agli allenamenti annotando sull'apposito registro eventuali assenze o ritardi nonché quant'altro degno di nota riguardanti tecnici ed atleti, per la successiva segnalazione al coordinatore di settore;

ha l'obbligo di indossare durante l'attività la tuta delle Fiamme Oro;

può essere autorizzato a partecipare a corsi d'aggiornamento o perfezionamento indetti dalle rispettive Federazioni, sulla base degli impegni di servizio e delle disponibilità finanziarie;

ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395 può essere autorizzato a collaborare con le Federazioni che ne facciano richiesta in previsione di gare Internazionali (Campionati del Mondo, Olimpiadi, Europei, ecc.) e/o di manifestazioni nazionali (allenamenti collegiali, ecc.) con oneri non a carico dell'Amministrazione della P.S. e conformemente alla normativa vigente sull'incompatibilità dei cumuli dei redditi;

quale responsabile della preparazione psicofisica e agonistica dei propri atleti negli allenamenti e nelle gare, cura il coordinamento delle attività degli atleti e dei tecnici e la selezione delle rappresentative per la disciplina sportiva di competenza;

aggiorna costantemente il coordinatore di settore sull'andamento della disciplina sportiva di competenza.

### **ART. 13**

#### **Tecnico**

Il tecnico - designato dall'U.C.A.G.S. su indicazione del Funzionario preposto all'ufficio sportivo del reparto ove è in forza, sulle scorte di specifici titoli sportivi e professionali conseguiti e delle pregresse attività nell'ambito delle Fiamme Oro – svolge compiti che richiedono un'adeguata preparazione professionale e conoscenze specialistiche nella disciplina sportiva cui è assegnato.

Il tecnico - fermo restando quanto disposto dal D.P.R. 24 aprile 1982, n.335 e dal D.P.R. 28 ottobre 1985, n.782 – ha i seguenti compiti:

mantiene tutti gli opportuni contatti con i coordinatori di settore, i direttori tecnici, atleti e tecnici, Società sportive e pubblico in generale, organi e rappresentanti federali, giudici e arbitri sportivi, improntando i propri comportamenti alla massima correttezza;

fornisce al direttore tecnico ogni elemento utile per la programmazione dell'attività agonistica e della preparazione psico – fisica degli atleti;  
conduce gli allenamenti secondo la programmazione fornita al coordinatore di settore dal direttore tecnico;  
ha l'obbligo di indossare durante l'attività la tuta delle Fiamme Oro;  
può essere autorizzato a partecipare a corsi di aggiornamento o perfezionamento indetti dalle rispettive Federazioni, sulla base degli impegni di servizio e delle disponibilità finanziarie;  
ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395 può essere autorizzato a collaborare con le Federazioni che ne facciano richiesta in previsione di gare Internazionali (Campionati del Mondo, Olimpiadi, Europei, ecc.) e/o di manifestazioni nazionali (allenamenti collegiali, ecc.) con oneri non a carico dell'Amministrazione della P.S. e conformemente alla normativa vigente sulla incompatibilità dei cumuli dei redditi;  
controlla che tutto il materiale sportivo in dotazione agli atleti sia sempre funzionante e conservato in buono stato;

#### **ART. 14** **Accompagnatore**

Il Direttore Tecnico o in sua assenza un tecnico ovvero un suo sostituto indicato dal Funzionario preposto all'ufficio sportivo del reparto ove è in forza, durante le manifestazioni sportive riveste altresì la qualifica di accompagnatore, con i seguenti compiti:

rappresenta l'Amministrazione della P.S. e pertanto deve avere un comportamento adeguato a tale funzione;

segnala al Funzionario responsabile preposto all'ufficio sportivo gli eventuali comportamenti della rappresentativa - fino al momento del rientro in sede – non consoni;

vieta di far salire a bordo degli automezzi, persone non appartenenti all'Amministrazione o non tesserati per i Gruppi Sportivi “Fiamme Oro” e regolarmente autorizzate con Ministeriale;

si accerta che la Rappresentativa effettui il viaggio con il vestiario previsto;

deve immediatamente relazionare sulla trasferta, comunicando altresì i risultati conseguiti, al Reparto di appartenenza che provvederà ad inoltrarla all'U.C.A.G.S..

## **ART. 15**

### **Atleta**

L'atleta - fermo restando quanto disposto dal D.P.R. 24 aprile 1982, n.335, dal D.P.R. 28 ottobre 1985, n.782, dal presente Regolamento e dallo Statuto – ottempera a quanto segue:

mantiene con i coordinatori di settore, i direttori tecnici, gli atleti e tecnici, Società sportive e pubblico in generale, organi e rappresentanti federali, giudici e arbitri sportivi, comportamenti improntati alla massima correttezza;

partecipa agli allenamenti secondo la programmazione fornita al coordinatore di settore dal direttore tecnico;

ha l'obbligo di utilizzare durante l'attività agonistica il materiale consegnatogli dalle Fiamme Oro, ai sensi del D.M. 19 febbraio 1992 indossa la tuta di rappresentanza delle Fiamme Oro.